SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 115**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1988.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1249, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1249, di riordinamento della facoltà di architettura dell'Università anzidetta e considerato che i competenti organi accademici dell'Ateneo fanno presente che nelle delibere relative alla proposta di riordinamento della facoltà di architettura, per mero errore materiale è stato omesso l'articolo riguardante gli istituti e i laboratori;

Riconosciuta la particolare necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 1249/1983 sopra citato;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, è così rettificato:

dopo l'art. 155 è reinserito il testo dell'articolo che si riporta e che prende il *n. 156*. Conseguentemente la numerazione degli articoli 156, 157, 158, 159 e 160 di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1249/1983 è rettificata in articoli 157, 158, 159, 160 e 161.

Art. 156. — La facoltà di architettura comprende i seguenti istituti:

1) istituto di pianificazione territoriale;
2) istituto di edilizia.

La facoltà di architettura comprende altresì:

a) un laboratorio per le applicazioni del calcolo;
b) un laboratorio per la produzione e l'applicazione di sistemi audiovisivi ai processi di formazione dell'architetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1989
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 54

89A2084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo *l'art. 163* e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 164. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 165. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 166. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» di Roma.

Art. 167. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 168. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiopatologia;

b) metodologia clinica e terapia generale;

c) diagnostica strumentale e di laboratorio;

d) chirurgia toracica;

e) tecnica operatoria.

Art. 169. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e fisiopatologia:

anatomia, istologia, ed embriologia;

anatomia ed istologia patologica;

fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;

fisiopatologia cardiocircolatoria;

fisiopatologia dell'esofago;

statistica sanitaria ed informatica;

tecnologie biomediche applicate.

b) Metodologia clinica e terapia generale:

metodologia clinica;

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;

cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;

oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;

radioterapia;

trattamento pre e post-operatorio;

anestesia in chirurgia toracica;

terapia intensiva;

principi e tecniche di circolazione extracorporea.

c) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

endoscopia toracica;

diagnostica per immagini

patologia clinica.

d) Chirurgia toracica:

istituzioni di chirurgia generale applicata;

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica;

malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;

chirurgia delle neoplasie del torace.

e) Tecnica operatoria:

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino;

tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;

tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

Art. 170. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):

anatomia, istologia ed embriologia	ore	20
anatomia ed istologia patologica	»	60
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio	»	100
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	80
fisiopatologia dell'esofago	»	40
statistica sanitaria ed informatica	»	20
tecnologie biomediche applicate	»	50

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 30):

patologia clinica	ore	30

Monte ore elettivo. ore 400.

2° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):

metodologia clinica	ore	70
trattamento pre e post-operatorio	»	100
anestesia in chirurgia toracica	»	50
principi e tecniche di circolazione extracorporea	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):

diagnostica per immagini (I)	»	70

Chirurgia toracica (ore 70):

istituzione di chirurgia generale applicata	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie	ore	20
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie	»	20

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):

diagnostica per immagini (II)	»	60
endoscopia toracica	»	30

Chirurgia toracica (ore 220):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (I). . . .	»	80
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	100
chirurgia delle neoplasie del torace	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Chirurgia toracica (ore 100):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (II)	ore	100

Tecnica operatoria (ore 300):

istituzioni di tecniche di chirurgia generale applicata	»	80
tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (I)	ore	100
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia	ore	30
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace	»	30
terapia intensiva	»	50

Chirurgia toracica (ore 40):

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma . .	»	40

Tecnica operatoria (ore 250):

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (II)	»	150
tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza di chirurgia toracica e di chirurgia generale, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue avverra secondo delibera del Consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 306

89A2100

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 28 settembre 1988.

Nuovi criteri generali e procedure per la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere funzionanti all'estero nonché nelle scuole e nelle istituzioni assimilate.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1962, n. 1546;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;

Viste le leggi 3 gennaio 1960, n. 102 e 19 maggio 1965, n. 577;

Vista la legge 3 marzo 1971, n. 153;

Vista la legge 26 maggio 1975, n. 327;

Vista la legge 13 novembre 1980, n. 789;

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 18 settembre 1985, concernente i criteri generali e le procedure per la selezione del personale di ruolo da destinare all'estero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 1988, n. 169;

Vista la legge 4 luglio 1988, n. 246;

Considerato che occorre provvedere a regolamentare con modifiche rispetto al citato decreto ministeriale del 21 dicembre 1984 la disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, nonché alle istituzioni italiane culturali all'estero;

Considerata l'opportunità di procedere ad una nuova regolamentazione della selezione del personale da destinare all'estero mirante ad accertare l'idoneità complessiva dei candidati ad operare in un contesto culturale straniero nel quale si impone che essi, oltre ad essere dotati dei requisiti professionali, culturali e linguistici, comprovino costantemente spirito di iniziativa, competenza e senso del dovere;

Ravvisando nell'invio all'estero di personale di ruolo dello Stato un mezzo mirante non solo ad assolvere i compiti specifici ed istituzionali culturali e scolastici, ma anche a promuovere la cultura italiana all'estero, nel quadro dello sviluppo delle attività nazionali all'estero e del coordinamento di tali attività svolte dall'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, concernente i criteri generali e le procedure per la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero, è soppresso e sostituito dal presente decreto.

TITOLO I

Art. 1.

Criteri generali di reclutamento

1. Il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero, è scelto tra il personale di ruolo fornito, oltre che di specifici requisiti professionali, culturali e linguistici, della preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni da svolgere all'estero.

2. La selezione viene effettuata a mezzo di esami scritti ed orali integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali e si basa sull'accertamento dei predetti requisiti e della effettiva padronanza della lingua dell'area di destinazione, nonché sulla verifica del possesso di approfondite conoscenze dei caratteri culturali, politici, sociali e scolastici dei principali Paesi dell'area stessa.

3. Le aree linguistiche di destinazione sono indicate nel successivo art. 4.

4. Il personale da destinare all'estero dovrà anche dimostrare attitudine all'espletamento delle proprie funzioni all'estero ove dovrà ispirare il proprio comportamento a principi di decoro e di disciplina imposti dal suo inserimento operativo in un contesto scolastico-culturale-accademico straniero e dalla funzione rappresentativa propria dell'ufficio diplomatico-consolare, dal quale, per il periodo di permanenza all'estero, gerarchicamente e funzionalmente dipende.

Art. 2.

Contingente del personale da destinare all'estero, indizione degli esami, nomina delle commissioni giudicatrici ed approvazione delle graduatorie di merito.

1. Con separati decreti sono stabiliti i contingenti del personale di ruolo da assegnare alle istituzioni di cui al precedente art. 1, indetti gli esami, nominate le relative commissioni giudicatrici ed approvate le graduatorie di merito.

Art. 3.

Categorie di personale da destinare all'estero

1. Fatte salve le variazioni da stabilirsi con il decreto di indizione degli esami di cui al precedente art. 2, può essere destinato all'estero, per svolgere le corrispondenti, sottoindicate funzioni, il personale statale di ruolo appartenente alle categorie appresso specificate:

a) nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 (corsi a beneficio dei connazionali all'estero) e nelle scuole italiane all'estero (statali e non statali), nelle sezioni italiane delle scuole europee nonché nelle scuole straniere:

Categorie	Funzioni	Codice funzioni
Docenti di ruolo di scuola materna	insegnamento	001
Docenti di ruolo di scuola elementare	insegnamento	002
Docenti di ruolo di materie letterarie scuola secondaria di primo grado (classe LVII)	insegnamento	003
Direttori didattici di ruolo	direttive	004
Presidi di ruolo scuola secondaria di primo grado	direttive	005

b) nelle scuole italiane all'estero (statali e non statali), nelle sezioni italiane delle scuole europee nonché nelle scuole straniere:

Categorie	Funzioni	Codice funzioni
Docenti di ruolo di scuola secondaria di primo grado:		
scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (classe LXXXV)	insegnamento	006
lingua straniera (inglese) (1) (classe LX)	insegnamento	007
educazione tecnica (classe XXXIX)	insegnamento	008
educazione artistica (classe XXXIV)	insegnamento	009
educazione musicale (classe XXXVIII)	insegnamento	010
educazione fisica (classe XXXVI)	insegnamento	011
Docenti di ruolo di scuola secondaria di secondo grado di:		
lingua e civiltà straniere (inglese e francese (1) (classe LXII)	insegnamento	012
costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico (classe XX)	insegnamento	013
impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche (classe LII)	insegnamento	014
discipline e tecniche commerciali ed aziendali (classe XXIII)	insegnamento	015
discipline giuridiche ed economiche (classe XXV)	insegnamento	016
disegno e storia dell'arte (classe XXXII)	insegnamento	017
elettrotecnica (classe XLI)	insegnamento	018
matematica (classe LXIII)	insegnamento	019
matematica applicata (classe LXIV)	insegnamento	020
matematica e fisica (classe LXV)	insegnamento	021
materie letterarie negli istituti secondari di secondo grado (classe LXVI)	insegnamento	022
materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali (classe LXIX)	insegnamento	023
materie letterarie, latino e greco nel liceo classico (classe LXXII)	insegnamento	024
meccanica, macchine e disegno (classe LXXV)	insegnamento	025
scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale (classe LXXXIV)	insegnamento	026
scienze naturali, chimica e geografica (classe LXXXVI)	insegnamento	027
filosofia, scienze dell'educazione e storia (classe XLIII)	insegnamento	028
topografia (classe CXIV)	insegnamento	029
educazione fisica (classe XXXV)	insegnamento	030
discipline pittoriche (classe XXVI)	insegnamento	031
discipline plastiche (classe XXVII)	insegnamento	032
discipline geometriche, architettoniche e arredamento (classe XXIV)	insegnamento	033
storia dell'arte (classe XCII)	insegnamento	034
presidi di ruolo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado	direttive	035

(1) Per le classi LX e LXII, i docenti devono essere titolari di cattedra per l'insegnamento della specifica lingua richiesta.

c) negli istituti italiani di cultura:

Categorie	Funzioni	Codice funzioni
Personale statale di ruolo ispettivo tecnico periferico, personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, personale docente statale di ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado ed artistica, purché munito di diploma di laurea ovvero di accademia di belle arti o di conservatorio		
Assistenti e ricercatori statali di ruolo nelle Università		
Docenti statali di ruolo delle accademie di belle arti e dei conservatori, purché muniti di diploma di laurea ovvero di accademia delle belle arti o di conservatorio		
Funzionari statali di ruolo appartenenti, ai sensi della legge 312/80 e successive modificazioni, al VII livello e superiori, purché muniti di diploma di laurea	addetto	036
Docenti universitari ordinari ed associati dei ruoli dello Stato		
Funzionari delle carriere dirigenziali dello Stato	direttore	037

d) nelle istituzioni straniere di istruzione universitaria:

Categorie	Funzioni	Codice funzioni
Docenti statali di ruolo degli istituti di istruzione secondaria e artistica titolari delle seguenti classi di concorso: LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXII, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXXVIII, CXI, CXII, CXIII		
Assistenti e ricercatori statali di ruolo nelle università operanti nei settori dell'italianistica, della linguistica e delle lingue straniere	lettore	038

2. Fatte salve le variazioni da stabilirsi con il decreto di indizione degli esami di cui al precedente art. 2, può essere destinato all'estero per svolgere le corrispondenti, sottoindicate funzioni nelle istituzioni, scuole ed istituti di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c),* il seguente personale non docente appartenente ai ruoli provinciali della scuola statale:

Categorie	Funzioni	Codice funzioni
Coordinatori amministrativi	D.P.R. n. 588/1985	039
Collaboratori amministrativi	D.P.R. n. 588/1985	040
Ausiliari	D.P.R. n. 588/1988	041

3. Le eventuali abilitazioni all'insegnamento, diverse da quella specifica per la classe di concorso di attuale appartenenza, costituiscono solo titolo valutabile, ma non danno accesso a prove di selezione diverse da quelle a cui il candidato può partecipare in base alla categoria e classe di concorso di appartenenza..

4. A tutto il personale viene fatta salva la possibilità di venire ulteriormente impiegato nelle Istituzioni all'estero, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

5. Il personale di cui al comma secondo dell'art. 7 della legge 25 agosto 1982, n. 604, può partecipare alle prove di selezione per un eventuale nuovo impiego presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, indipendentemente dall'appartenenza alle categorie indicate nel presente articolo, purché aspiri al conferimento di funzioni non superiori a quelle attualmente svolte, salvo che tale personale possa far valere altra superiore qualifica, nel frattempo conseguita.

Art. 4.

Lingue straniere

1. Le lingue delle quali è richiesta la conoscenza sono le seguenti: francese, inglese, spagnola, tedesca, a seconda dell'area linguistica per la quale i candidati fanno domanda di destinazione.

1. La distribuzione per area linguistica delle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere operanti all'estero — nelle quali verrà destinato il personale selezionato in base a quanto previsto dal presente decreto — è disposta a seconda della lingua o delle lingue straniere richieste per il Paese (o parte del Paese) di destinazione.

3. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto e del decreto con il quale vengono indetti gli esami, le aree linguistiche sono le seguenti:

a) *Area linguistica «francese»:*

Francia; Albania; Algeria; Belgio; Bulgaria; Canada (Montreal); Cecoslovacchia; Grecia; Iran; Jugoslavia; Libano; Libia; Lussemburgo; Marocco; Polonia; Romania; Senegal; Siria; Svizzera francese; Tunisia; Turchia; Ungheria; U.R.S.S.; Zaire,

ed altri Paesi nei quali si renda necessario, per esigenze sopravvenute, l'invio del personale.

b) *Area linguistica «inglese»:*

Gran Bretagna; Albania; Australia; Canada (Ottawa, Toronto, Vancouver); Cecoslovacchia; Danimarca; Egitto; Etiopia; Finlandia; Giappone; Grecia; India; Iran; Irak; Irlanda; Israele; Jugoslavia; Libano; Libia; Kenia; Malta; Nigeria; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Romania; Siria; Somalia; Svezia; Turchia; Ungheria; U.R.S.S.; U.S.A.,

ed altri Paesi nei quali si renda necessario, esigenze sopravvenute, l'invio del personale.

c) *Area linguistica «spagnola» e paesi di lingua portoghese:*

Spagna; Argentina; Brasile; Cile; Colombia; Messico; Perù; Portogallo; Uruguay; Venezuela,

ed altri Paesi nei quali si renda necessario, per esigenze sopravvenute, l'invio del personale.

d) *Area linguistica «tedesca»:*

Germania Federale;	Polonia;
Albania;	Romania;
Austria;	Svizzera tedesca;
Bulgaria;	Ungheria;
Cecoslovacchia;	U.R.S.S.;
Jugoslavia;	Lussemburgo,

ed ad altri Paesi nei quali si renda necessario, per esigenze sopravvenute, l'invio del personale.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono composte ai sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

2. La commissione giudicatrice è di regola unica per tutte le aree linguistiche della medesima funzione.

3. Qualora venga a mancare uno dei membri, esso viene sostituito con altro membro appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di esami fino ad allora espletate.

4. Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugi ovvero parenti od affini dei concorrenti, entro il quarto grado.

5. Ugualmente non possono contemporaneamente far parte della medesima commissione giudicatrice coloro che siano legati tra loro da vincolo matrimoniale, ovvero parentela o affinità entro il quarto grado.

6. Non è consentita la rinuncia alla nomina, conferita ed accettata, salvo che per gravi e comprovati motivi da documentarsi adeguamente.

7. Nei confronti dei membri decaduti dalla nomina per mancata assunzione delle funzioni senza giustificato motivo o che abbiano rinunciato alla nomina per motivi non riconosciuti validi, saranno attivate le procedure disciplinari previste dalle norme vigenti.

8. I membri della commissione giudicatrice sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di tempo strettamente indispensabile allo svolgimento delle operazioni di esame.

9. Il calendario dei lavori, predisposto dalla commissione, deve essere approvato dal Ministero degli affari esteri, che cura lo svolgimento delle procedure di selezione. La correzione degli elaborati dovrà avvenire nei giorni immediatamente successivi all'espletamento delle prove scritte. Le singole fasi degli esami, la prova scritta, la correzione degli elaborati, le prove orali, la valutazione dei titoli, verranno svolte in modo continuativo e nel più breve tempo possibile.

10. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente scelto tra coloro che fanno parte della commissione.

11. Il Ministero degli affari esteri si riserva di nominare come suoi rappresentanti nelle commissioni d'esame, propri ex dipendenti collocati a riposo in possesso dei requisiti necessari.

Art. 6.

Prove d'esame e relativi programmi. Ripartizione del punteggio fra le prove e valutazione dei titoli. Formazione graduatorie di merito.

1. La selezione per la destinazione all'estero nelle istituzioni di cui all'art. 1 della legge 604/82 relativamente a ciascuna delle funzioni specificate all'art. 3 del presente decreto, viene effettuata mediante esami consistenti nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali con riferimento alle funzioni da svolgere all'estero.

2. Tali esami mirano anche all'accertamento della conoscenza della lingua straniera richiesta per l'area o per le aree linguistiche alle quali si riferisce la destinazione.

3. Gli esami stessi sono integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali in possesso dei candidati.

4. Per ciascuna delle funzioni relative al personale direttivo, docente e non docente da destinare all'estero nelle istituzioni scolastiche nonché nelle istituzioni di cui alla legge n. 153/71, la prova scritta, da svolgersi in lingua italiana, è unica, anche nel caso in cui il candidato concorra alla selezione per più aree linguistiche della stessa funzione. Il colloquio, unico per ciascuna funzione, viene articolato per aree linguistiche, in modo da accertare accuratamente il livello di conoscenza da parte del candidato della lingua straniera dell'area o delle aree linguistiche prescelte. Attraverso il colloquio viene accertato altresì il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di cui al precedente comma 1. Il punteggio per la prova scritta è unico. Qualora il candidato abbia chiesto di partecipare alla selezione per più di un'area linguistica della stessa funzione, al medesimo vengono attribuiti nel colloquio voti distinti per ciascuna area linguistica.

5. Per le funzioni di direttore, di addetto negli istituti di cultura e di lettore presso le università straniere, la prova scritta è unica per ciascuna funzione, ma è svolta nella lingua straniera dell'area linguistica di destinazione. Qualora il candidato abbia chiesto di partecipare alla selezione per più di un'area linguistica della stessa funzione, a ognuna di tali prove scritte viene attribuito un punteggio separato.

Il colloquio è unico per ciascuna funzione, distinto per aree linguistiche come distinto è il relativo punteggio. Attraverso la prova scritta il colloquio viene accertato il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2. Per il personale non docente da destinare agli istituti di cultura, la selezione avviene negli stessi modi previsti per il personale non docente da destinare alle istituzioni di cui al precedente comma 4.

6. Per ciascuna funzione, di cui ai due commi precedenti, sono predisposte dalla commissione quattro graduatorie distinte per ciascuna delle aree linguistiche, nelle quali i candidati sono rispettivamente inscriti in base ai punteggi riportati, secondo le modalità sopra indicate, nella prova scritta, nel colloquio, e nella valutazione dei titoli.

7. La commissione giudicatrice dispone di cento punti così ripartiti:

40 punti per la prova scritta;
40 punti per il colloquio;
20 punti per i titoli professionali e culturali.

Superano la prova scritta e sono ammessi al colloquio i candidati che riportino in detta prova scritta una valutazione non inferiore a 28/40.

Superano il colloquio i candidati che riportino non meno di 28/40 nel colloquio stesso.

Si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali con la votazione complessiva non inferiore a 56/80.

La commissione giudicatrice compilerà, per ciascuna funzione, graduatorie distinte per le quattro aree linguistiche.

A parità di punteggio complessivo nelle graduatorie di merito prevale la maggiore età anagrafica.

8. Con il presente decreto sono approvati i programmi generali degli esami relativi a tutte le categorie di personale statale di ruolo da destinare all'estero, nonché i programmi specifici e le prove d'esame riguardanti il personale statale di ruolo da destinare presso gli istituti italiani di cultura ed il personale non docente statale di ruolo di cui al precedente art. 3, punti *1/c)* e 2).

Detti programmi costituiscono gli allegati 1, 2, 3, 4, annessi al presente decreto, di cui fanno parte integrante.

9. Con separato decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono approvati i programmi specifici e le prove d'esame riguardanti le categorie indicate al precedente art. 3, punto 1, lettere *a), b), d).*

Art. 7.

Modalità di svolgimento degli esami
Correzione della prova scritta. Verbalizzazione

1. Gli esami scritti ed orali si svolgono a Roma, in un'unica sessione, e le relative spese di viaggio e soggiorno sono a totale carico degli interessati.

2. Le commissioni giudicatrici, il giorno fissato per la prova scritta, provvedono, in apposita riunione preliminare, da tenersi prima dell'inizio della prova stessa, alla scelta degli argomenti da assegnare ai candidati.

3. La vigilanza durante le prove è affidata agli stessi membri della commissione ai quali, occorrendo, possono essere aggregati commissari di vigilanza, scelti tra il personale dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

4. Le commissioni giudicatrici, eventualmente coadiuvate dai commissari di vigilanza aggregati, effettuano l'appello nominale dei candidati e provvedono all'accertamento dell'identità personale dei candidati stessi, sulla base dell'esibizione di valido documento di riconoscimento e dell'avviso di convocazione.

Durante le prove ai candidati è proibito, a pena di esclusione, di comunicare tra loro e con l'esterno, per qualsiasi motivo, e di portare appunti, libri e note, ad eccezione dei dizionari e vocabolari di italiano o di lingue straniere.

6. Tanto la minuta della prova scritta, quanto la bella copia, debbono essere redatte, a pena di nullità, su carta distribuita dall'Amministrazione e portare il timbro dell'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

7. Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi, a pena di nullità, la firma né altro contrassegno, lo chiude unitamente alla minuta dentro una busta insieme con un'altra di minor formato, che viene pure debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del proprio nome e cognome (le coniugate devono indicare il proprio cognome da nubili), del luogo e della data di nascita; quindi consegna tutto al presidente o ad uno dei membri presenti della commissione giudicatrice o di vigilanza, il quale appone immediatamente sulla busta la propria firma e la data, senza indicare l'ora della consegna.

8. Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo plico sigillato insieme con il verbale della singola prova, nel quale debbono essere nominativamente indicati i candidati che abbiano completato la prova e quelli che non si siano presentati, o si siano ritirati o siano stati esclusi.

9. Il Presidente della commissione, nel giorno di inizio della revisione degli elaborati della prova scritta, procede, preliminarmente, alla riunione di tutte le buste contenenti gli elaborati, al fine di evitare in ogni modo l'individuazione dei candidati che hanno svolto la prova e, successivamente, alla numerazione di tutte le buste chiuse. Il numero complessivo delle buste deve essere pari al numero dei candidati che hanno completato la prova. Il presidente stesso ripartisce, poi, le buste tra le diverse sottocomissioni, ove costituite; la commissione, o ciascuna sottocommissione, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando, in testa ad ogni lavoro e sulla busta piccola che racchiude la scheda con il nome del rispettivo autore, uno stesso numero di riconoscimento.

10. Compiuto l'esame di tutti i lavori e annotati, di volta in volta su ciascuno, a penna, il voto assegnato, si aprono le buste piccole e su ciascun lavoro viene trascritto il nome dell'autore.

11. Sono annullati i lavori nei quali la commissione abbia notato tracce sicure di plagio o segni di riconoscimento; ciascun caso di annullamento sarà adeguatamente motivato dalla commissione.

12. I processi verbali delle sedute debbono essere redatti, contestualmente ed analiticamente, in duplice copia dal componente la commissione, o eventuale sottocommissione, che svolge le funzioni di segretario, e debbono essere firmati da tutti i componenti ciascuna commissione o sottocommissione.

13. Dai verbali debbono risultare l'osservanza delle procedure e delle formalità prescritte nel presente decreto, i criteri seguiti, i punti attribuiti a ciascuno candidato sia nelle singole prove d'esame che nella valutazione dei titoli.

14. Ogni commissario ha diritto di far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli candidati.

15. Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sulle prove corredata, eventualmente, di osservazioni su quanto si ritenga opportuno esporre.

Art. 8.

Inammissibilità alla destinazione all'estero

1. Considerato che il periodo minimo di permanenza all'estero, in base alla legislazione vigente, è di almeno tre anni (cinque anni per la scuola europea) scolastici-accademici, non possono essere destinati all'estero coloro i quali non hanno diritto a rimanere in servizio attivo nel triennio (nel quinquennio, per la destinazione nella scuola europea) decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico, accademico o di servizio in cui si rendano disponibili i posti da coprire. Parimenti non possono essere destinati all'estero coloro che, all'atto della destinazione, risultino non più appartenenti alla categoria di personale statale di ruolo ammessa alla selezione per la funzione nella cui graduatoria di merito gli stessi interessati siano utilmente collocati.

TITOLO II

Art. 9.

Personale da assegnare agli istituti italiani di cultura ed ai lettorati presso istituti di istruzione universitaria stranieri

1. Il personale da assegnare agli istituti italiani di cultura deve assolvere al compito di far conoscere, nei paesi in cui opera, la realtà culturale italiana, di curare il funzionamento, ove siano previsti, dei lettorati di lingua e cultura italiana; di prestare la propria collaborazione nel campo della ricerca scientifica e dell'arte; di fornire servizi di informazione sulle iniziative di carattere artistico, letterario, scientifico, bibliografico e sui mezzi di comunicazione di massa.

2. Il personale di cui sopra provvede anche agli adempimenti di competenza nei settori delle borse di studio per corsi universitari e post-universitari in Italia e fornisce il necessario supporto all'autorità diplomatica e consolare per le verifiche e le certificazioni in materia di equipollenza dei titoli di studio.

3. È compito del personale in questione effettuare opportuna intermediazione tra gli ambienti imprenditoriali artistici, musicali, concertistici e teatrali locali e quelli italiani, promuovendo la diffusione in seno agli ambienti locali della produzione artistica e culturale italiana.

4. Compete al personale assegnato agli istituti di promuovere, d'intesa e con il coordinamento degli uffici consolari competenti, le iniziative più idonee per favorire l'avanzamento culturale delle collettività italiane all'estero per le quali costituiscono importanti punti di riferimento per i collegamenti con l'Italia.

5. I lettori di italiano, che sono destinati a prestare servizio nelle università straniere, assolvono, oltre al compito di insegnamento della lingua e della letteratura italiana, a funzioni di promozione della conoscenza della realtà culturale ed artistica del nostro paese.

6. I lettori possono essere chiamati a collaborare con gli istituti italiani di cultura per seguire iniziative e manifestazioni specifiche, artistiche e culturali, nonché, qualora siano loro conferiti incarichi extra accademici, per organizzare con carattere continuativo iniziative e manifestazioni nell'area ove essi operano.

7. Il personale non docente statale, destinato agli istituti di cultura, svolge funzioni analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 588/85 ed è costituito da coordinatori amministrativi, collaboratori amministrativi ed ausiliari.

8. L'attività degli istituti e dei lettorati nonché del personale relativo è coordinata dalle rappresentanze diplomatiche che seguono e verificano i piani annuali e la realizzazione delle varie iniziative direttamente o anche tramite gli uffici consolari.

9. In dipendenza delle funzioni istituzionali attribuite ai direttori di istituto, agli addetti e talvolta ai lettori, il predetto personale è tenuto a prestare la propria opera curando nel modo migliore il perseguimento degli obiettivi secondo le indicazioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari. In particolare, il personale dovrà curare che con le autorità e gli ambienti locali, presso i quali viene introdotto all'inizio della missione dalla competente rapprentanza diplomatico-consolare, si stabilisca un rapporto di fiducia e collaborazione.

TITOLO III

Art. 10.

Provvedimenti d'urgenza

1. Nei casi di sopravvenuta, urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie di merito formate in base alle procedure di cui al presente decreto, per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti con le procedure previste dal presente decreto anche prima della scadenza.

TITOLO IV

Art. 11.

Domande e documentazione

a) Domanda

1. Gli aspiranti alla destinazione all'estero compresi nelle categorie di cui al precedente art. 3 debbono inviare direttamente al Ministero degli affari esteri (e non per il tramite gerarchico), a mezzo raccomandata, entro e non oltre la data indicata nel decreto di indizione degli esami di cui all'art. 2 del presente decreto, apposita domanda

documentata — come da modello allegato — indirizzata alla Direzione generale delle relazioni culturali — Ufficio X Reparto reclutamento. In tale domanda, debbono essere specificati: l'istituzione, il tipo di funzione richiesta, il corrispondente numero del codice di funzione di cui al precedente art. 3 e l'area o le aree linguistiche, di cui al precedente art. 4.

2. Coloro che intendano sostenere gli esami per più funzioni debbono farne menzione in domanda ed inoltrare altrettante, distinte domande per ogni tipo di funzione richiesta, tutte ugualmente documentate, indirizzate alla Direzione generale ed ufficio sopraindicati.

3. Le domande debbono essere redatte in conformità al modello allegato al presente decreto (allegato 5).

4. Non è accolta la domanda priva della firma del candidato. La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata dall'autorità universitaria o scolastica o dal capo ufficio alle cui dipendenze l'aspirante presta servizio all'atto della presentazione della domanda stessa o, comunque, in conformità alle vigenti norme di legge.

5. Della data di spedizione fa fede il timbro postale.

b) Documentazione

1. Alla domanda devono essere allegati i documenti qui di seguito elencati, in copia autenticata:

a) certificato (allegato 7) rilasciato dal diretto superiore gerarchico comprovante che l'interessato ha superato con esito favorevole il periodo di prova nel ruolo di appartenenza in data non posteriore a quella indicata nel decreto di indizione degli esami di cui all'art. 2 del presente decreto e che pertanto ha diritto da tale data alla conferma nel ruolo di appartenenza (1);

b) per gli aspiranti alla funzione di addetto negli istituti italiani di cultura copia autenticata del diploma o del certificato di laurea ovvero di accademia di belle arti o di conservatorio;

c) curriculum dattiloscritto e firmato dall'aspirante;

d) stato di servizio aggiornato.

2. Alla domanda può essere allegato ogni altro titolo o documento, da presentare in copia autenticata, che l'interessato ritenga utile ai fini della valutazione. Sia i titoli che le pubblicazioni devono essere, rispettivamente, posseduti o stampate entro la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.

3. Non è ammesso fare riferimento a titoli o documenti comunque giacenti presso uffici scolastici o amministrativi o presso il Ministero degli affari esteri.

4. Le eventuali pubblicazioni devono essere presentate alla commissione al momento del colloquio e devono essere stampate e non dattiloscritte. Non saranno esaminate, ai fini della valutazione, le pubblicazioni che risultino opera di più autori nelle quali non sia espressamente specificato l'apporto personale dell'aspirante.

---

(1) Per gli insegnanti di scuola secondaria va indicata la classe di concorso di cui attualmente sono titolari.

Art. 12.

Casi particolari di personale in posizione di comando, di assegnazione provvisoria o di fuori ruolo a disposizione di amministrazione diversa da quella di appartenenza.

1. Per il personale che al momento della presentazione della domanda si trovi in posizione di comando o di assegnazione provvisoria o fuori ruolo a disposizione di amministrazione diversa da quella di appartenenza, gli adempimenti previsti al precedente art. 11 del presente decreto vengono espletati dalle autorità scolastiche o amministrative competenti per la sede di servizio.

Art. 13.

Casi di inammissibilità e di esclusione

1. Non saranno ammessi a sostenere gli esami coloro che:

a) avranno prodotto la domanda priva di firma;

b) avranno prodotto la domanda fuori termine (prima della pubblicazione del citato decreto di indizione degli esami o oltre la scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione);

c) non avranno presentato il certificato comprovante l'avvenuto superamento del periodo di prova, rilasciato dal diretto superiore gerarchico, entro e non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione agli esami;

d) non avranno decumentato, aspirando alla funzione di addetto, il possesso della laurea ovvero del diploma di accademia di belle arti o di conservatorio;

e) non risultino appartenenti ad una delle categorie previste all'art. 3 del presente decreto, in ordine al posto richiesto, fatte salve le eventuali variazioni disposte col decreto di indizione degli esami;

f) non abbiano comunque titolo per effetto di disposizione di legge.

2. Non sarà presa in considerazione la documentazione inviata fuori dei termini stabiliti per la presentazione della domanda di partecipazione agli esami.

Art. 14.

Convocazione dei candidati

1. Le prove scritte hanno luogo a Roma nei giorni e nelle sedi che verranno indicate secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

2. Gli aspiranti ammessi alle prove orali sono convocati dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali, mediante lettera raccomandata inviata all'indirizzo dichiarato dall'interessato nella domanda.

3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

4. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati.

5. L'amministrazione non è responsabile del ritardo o del mancato racapito dell'avviso di convocazione per la prova orale imputabile al servizio postale o a mancata comunicazione, da parte dell'interessato, di qualsiasi cambiamento di indirizzo.

Art. 15.

Pubblicazione graduatorie

1. A conclusione degli esami le graduatorie di merito, predisposte dalle commissioni, verranno approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e saranno pubblicate negli albi del Ministero degli affari esteri e della pubblica istruzione, previo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Dette graduatorie saranno inviate per la registrazione alla Corte dei conti.

3. Le graduatorie conservano validità per la copertura dei posti che si rendono disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i posti assegnati agli esami successivi.

Art. 16.

Assegnazione dei posti disponibili e destinazione all'estero

1. Il Ministero degli affari esteri assegna i posti disponibili nei limiti del contingente fissato col decreto di cui al precedente art. 2, secondo le esigenze di servizio delle sedi interessate, sulla base delle graduatorie di merito di cui al precedente articolo e dell'elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero.

2. Le nomine dei lettori sono sottoposte al gradimento dell'autorità accademica del Paese di destinazione.

Art. 17.

Nulla osta delle amministrazioni e dei Ministeri competenti

1. Il personale statale di ruolo che debba prestare servizio all'estero è destinato con decreto del Ministero degli affari esteri previo nulla osta del Ministero di appartenenza e, secondo le vigenti disposizioni, collocato fuori ruolo.

TITOLO V

Art. 18.

Corsi di formazione ed orientamento preliminari alla destinazione all'estero

1. Il personale destinato in una delle istituzioni di cui al precedente art. 1 dovrà frequentare appositi corsi di formazione ed orientamento organizzati dal Ministero degli affari esteri, al fine di promuovere la conoscenza della realtà culturale e sociale in cui il personale stesso è chiamato ad operare, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 19.

Obbligo di residenza all'estero

1. Il personale assegnato all'estero deve preventivamente assumere per iscritto l'impegno e risiedere all'estero per un periodo non inferiore a tre anni.

2. Al personale da destinare alle sezioni italiane delle scuole europee, ivi compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole, che prevedono la conferma in servizio per periodi di insegnamento quadriennali, dopo il superamento dell'anno di prova.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale, parte I, del Ministero della pubblica istruzione ed affisso agli albi del Ministero degli affari esteri, del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Roma, addì 28 settembre 1988

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROGRAMMI DEGLI ESAMI PER IL PERSONALE DA DESTINARE PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREVISTE DALLA LEGGE 3 MARZO 1971, N. 153 E LE SCUOLE ALL'ESTERO.

L'esame consta di una prova scritta in lingua italiana di cultura generale e capacità professionale della durata di cinque ore e di un colloquio.

I candidati che aspirano ad una destinazione presso le iniziative scolastiche di cui alla legge n. 153/71, ovvero presso le scuole all'estero, devono dare prova di possedere una buona preparazione culturale e professionale, non disgiunta da una precisa informazione circa la realtà che li attende in terra straniera, tra connazionali ivi trapiantati da lungo o breve tempo.

I candidati dovranno inoltre dimostrare sia la loro disponibilità ad operare in contesti scolastici e culturali diversi dal proprio al fine di assicurare alle nostre collettività una adeguata formazione culturale, a contatto di discenti italiani e non, lontano dagli ausili e dalle strutture portanti della scuola metropolitana, sia l'attitudine e la sensibilità a trasmettere quei valori culturali nazionali atti ad interessare le nostre collettività al Paese d'origine.

Nel contempo, nel corso del colloquio, i candidati devono dimostrare di possedere una ottima preparazione linguistica in relazione all'area in cui hanno richiesto di essere destinati ad operare. Una solida, articolata e aggiornata preparazione culturale e linguistica, particolarmente accurata quest'ultima, è l'elemento di base che può offrire al candidato una apertura per la destinazione presso una sezione italiana delle scuole europee, ove il piano di studi impone al docente attitudini specifiche, nonché una notevole capacità di esprimersi fluidamente nelle lingue straniere, in quanto esse sono sia quotidiano mezzo di comunicazione con gli organi direttivi e con gli altri docenti, sia mezzo indispendabile per la buona utilizzazione degli strumenti didattici.

ALLEGATO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROGRAMMI DEGLI ESAMI PER IL PERSONALE DA DESTINARE ALL'ESTERO IN QUALITÀ DI DIRETTORI E DI ADDETTI DI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA E DI LETTORI NELLE UNIVERSITÀ STRANIERE.

I candidati per gli istituti italiani di cultura all'estero e per i lettorati nelle istituzioni universitarie straniere devono dimostrare in primo luogo la padronanza della lingua straniera dell'area linguistica di richiesta destinazione.

Per svolgere un proficuo lavoro negli ambienti culturali stranieri e per stabilire sin dal loro arrivo utili contatti con quanti frequentano l'istituto o l'istituzione universitaria straniera, i candidati devono infatti potersi esprimere, nella lingua prescelta, con fluidità e proprietà. Non si può dimenticare, inoltre, che la lingua straniera è per loro lo strumento di comunicazione culturale.

Gli esami consistono in una prova scritta, redatta nella lingua dell'area linguistica di richiesta destinazione, ed in un colloquio, al fine di accertare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti professionali e culturali con particolare riferimento alle funzioni da svolgere all'estero.

ALLEGATO 3

PROGRAMMI SPECIFICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL PRESENTE DECRETO, PUNTO 1, LETTERA *c)*, DA DESTINARE ALL'ESTERO IN QUALITÀ DI DIRETTORI E DI ADDETTI DI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA.

A) *Prova scritta.*

Gli aspiranti alla destinazione all'estero in qualità di direttore e di addetto di istituto italiano di cultura sosterranno una sola prova scritta da svolgere nella lingua dell'area linguistica di richiesta destinazione. Il tema viene scelto dalla commissione giudicatrice facendo specifico riferimento alla storia dell'Italia dal 1861 ad oggi.

La durata della prova scritta è fissata, sia per gli aspiranti direttori che per gli aspiranti addetti, in sei ore ed è consentito l'uso del vocabolario di lingua italiana e straniera.

B) *Colloquio.*

Nel sottoporre alla prova orale gli aspiranti alla direzione di un Istituto di cultura, la commissione giudicatrice terrà conto della varietà e complessità delle funzioni dei direttori dei suddetti Istituti. La commissione orienterà il colloquio in modo da accertare le capacità di gestione, da parte da parte dei candidati, di un ente di promozione culturale che richiede una vasta conoscenza sia delle problematiche connesse con l'uso dei mezzi di comunicazione di massa che con gli strumenti amministrativi e legislativi che regolano tale gestione.

Gli aspiranti sia alla funzione di direttori sia alla funzione di addetti agli istituti italiani di cultura, dovranno altresì dimostrare di possedere la padronanza della o delle lingue straniere, di essere in grado di assolvere validamente al compito di operatori culturali all'estero e di corrispondere alla domanda di cultura che incontreranno; dovranno quindi dar prova di possedere piena conoscenza degli argomenti dei programmi specifici qui di seguito elencati. Infine la commissione vaglierà, in particolare, negli aspiranti direttori le qualità amministrative e gestionali e negli aspiranti addetti le capacità di collaborazione e la competenza amministrativa.

Programma di storia dell'arte per gli aspiranti direttori e addetti di istituti.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una concreta visione storica della dinamica dell'espressione artistica, dall'antichità ad oggi, con particolare riferimento ai passaggi più significativi visti in ambito interdisciplinare.

Il programma specifico comprende:

1) caratteri salienti dell'arte greca, dell'arte etrusca e dell'arte romana;
2) caratteri salienti dei periodi «tardoantico - altomedioevo», romanico e gotico;
3) conoscenza dei maggiori protagonisti nelle diverse aree regionali italiane nei secoli XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX.
4) collegamento dell'arte italiana del XIX secolo con il linguaggio artistico europeo;
5) il XX secolo: panorama sulle avanguardie (espressionismo, cubismo, futurismo, dadaismo, astrattismo e surrealismo);
6) il XX secolo con specifico riferimento all'Italia: futurismo, matafisica, «novecento», «antinovecento». - Architettura ed urbanistica;
7) cenni sui nuovi indirizzi della ricerca artistica dopo la seconda guerra mondiale;
8) collegamento tra arti figurative, letteratura, musica, fotografia, teatro e cinema.

Programma di storia della musica, del teatro e del cinema italiani per direttori e addetti di istituti.

1) Il Rinascimento e l'età barocca in Italia: il teatro d'ispirazione classica, il melodramma, la commedia dell'arte e la musica strumentale.
2) Il teatro e la musica italiani nel Settecento: l'opera buffa e le scuole veneta e napoletana.
3) Il teatro e la musica italiani nell'Ottocento: dal Romanticismo al Verismo.
4) La musica nel Novecento in Italia: impressionismo, dodecafonia, neoclassicismo e avanguardia.
5) Il teatro italiano nel Novecento.
6) Il cinema italiano del dopoguerra con particolare riguardo al Neorealismo.
7) Il cinema italiano contemporaneo.

Programma di storia della letteratura italiana per direttori e addetti di istituti.

1) Le origini della letteratura italiana. La scuola siciliana. Il «Dolce stil Novo».
2) Dante. Petrarca. Boccaccio.
3) Umanesimo e Rinascimento; Ariosto, Machiavelli, Guicciardini.
4) La crisi del Rinascimento e l'età della Controriforma. Torquato Tasso.
5) Il Barocco letterario; la commedia dell'arte, il melodramma, l'Arcadia.
6) L'illuminismo; Parini, Alfieri, Goldoni.
7) Dall'Illuminismo al Romanticismo; Foscolo.
8) Il Romanticismo; Manzoni, Leopardi.
9) Il secondo Ottocento. Il Verismo e Verga. La poetica del Decadentismo.
10) Il primo Novecento; D'Annunzio, Pascoli, Pirandello, Svevo.

L'area crepuscolare e Gozzano. Il Futurismo e Marinetti. Le riviste.
11) Il «nuovo» romanzo del Novecento: Palazzeschi, Bontempelli, Savinio, Borgese, Tozzi.
12) La «nuova» lirica: Campana, Saba, Ungaretti. L'Ermetismo e Montale.
13) Il Neorealismo: letteratura e cinema.
14) La narrativa tra gli anni trenta e gli anni sessanta: Vittorini, Pavese, Pratolini, Moravia, Calvino, Buzzati.
15) La poesia: Caproni, Gatto, Luzi, Penna, Quasimodo.
16) Le Neoavanguardie.
17) Gli anni settanta e ottanta. Alcuni protagonisti: Sciascia, Calvino, Pasolini, Rodari, Fo.

Programma di elementi di diritto internazionale, di diritto amministrativo e di contabilità di Stato per direttori e addetti di istituti.

1) Fonti del diritto internazionale e rapporti con l'ordinamento giuridico interno.
2) Le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari del 1963.
3) Le norme dello Stato: la Costituzione, leggi costituzionali e leggi ordinarie. Decreti legge e decreti legislativi. Regolamenti.
4) Il demanio ed il patrimonio dello Stato.
5) L'atto amministrativo: nozione ed efficacia.
6) Il procedimento amministrativo: nozione.
7) L'invalidità dell'atto amministrativo: atti nulli ed annullabili.
8) Il rapporto di pubblico impiego.
9) I ricorsi amministrativi.
10) L'attività contrattuale della pubblica amministrazione.
11) Il rendimento dei conti.
12) Il sistema dei controlli delle Ragionerie centrali e della Corte dei conti.
13) La responsabilità civile e contabile.

ALLEGATO 4

PROGRAMMI DEGLI ESAMI PER IL PERSONALE NON DOCENTE DI CUI ALL'ART. 3 DEL PRESENTE DECRETO, DA DESTINARE ALLE ISTITUZIONI NONCHÉ ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE ALL'ESTERO.

I candidati sosterranno una sola prova scritta in lingua italiana di cultura generale o di preparazione professionale.
La durata della prova scritta è fissata in cinque ore ed è consentito l'uso del vocabolario.

In sede di colloquio la commissione provvederà ad accertare le capacità e le doti dei candidati in relazione alle specifiche funzioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 588/85 di cui all'art. 3 del presente decreto, per le quali essi concorrono, a verificare le loro conoscenze linguistiche e l'attitudine egli stessi a svolgere le specifiche funzioni nelle istituzioni nonché nelle iniziative scolastiche e culturali italiane all'estero, avvalendosi anche, se del caso, dei più moderni strumenti sussidiari.

ALLEGATO 5

Modello di domanda
(una per ogni funzione richiesta di cui all'art. 3
del presente decreto, su carta semplice)

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio X - Reparto reclutamento - Piazzale della Farnesina - 00194 Roma.

e, per conoscenza: (1)

..l.. sottoscritt.. (2) (cognome e nome) ....
nat.. a .... il (data di nascita) ....
titolare della cattedra di (3) .... classe di concorso (4) ....
in servizio presso ....
in qualità di (qualifica rivestita e materia di insegnamento) ....
in assegnazione provvisoria presso ....
posizione di comando o fuori ruolo ....
chiede di essere ammess.. alla selezione per svolgere all'estero la funzione di .... presso ....
cui al codice n. (5) .... dell'area o delle aree linguistiche seguenti (6)
....

..l.. sottoscritt.. dichiara sotto la sua personale responsabilità di aver/non aver inoltrato domanda per altre funzioni (in caso affermativo specificare quale o quali ....
codice funzioni (7) ....)

Acclude i seguenti documenti in copia autenticata:
....
....
.... ecc.

Per ogni comunicazione indica il seguente indirizzo:
via .... n. civico .... località ....
c.a.p. .... provincia .... telefono (con prefisso) ....
impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.

Data, ...

Firma ....

Per l'autentica della firma del ....

Data dell'autentica ....

Visto: il timbro dell'ufficio

Firma (dell'autorità competente) ....

---

(1) Indirizzare al proprio superiore gerarchico.
(2) Per le coniugate indicare il cognome da nubile seguito dal cognome del marito.
(3) Limitatamente ai docenti di scuola secondaria e artistica.
(4) Riportare il numero della classe di concorso e l'esatta dicitura. (Così come indicato nel decreto ministeriale 3 settembre 1982; supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982).
(5) Indicare chiaramente la funzione e il relativo numero di codice riportato nel decreto di indizione degli esami.
(6) Indicare una o più delle seguenti aree linguistiche: francese, inglese, spagnola, tedesca.
(7) Indicare chiaramente il numero del codice della funzione per la quale è stata prodotta altra o altre domande.

ALLEGATO 6

..l.. sottoscritt .... nat .... a ....
il .... dichiara, sotto la sua responsabilità, di aver superato la prova di selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero per il codice ....
area linguistica .... indetta ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 24 maggio 1985.

ALLEGATO 7

SCHEMA DI CERTIFICATO (*)
(art. 11)

Il .... (1)

Visti gli atti di ufficio,

Certifica

che ...., nat.. a .... il ....,
in servizio presso ...., in qualità di ....,
immesso nei ruoli della (qualifica rivestita, disciplina di insegnamento e classe di concorso) ....
a decorrere dal ...., ha superato con esito favorevole il periodo di prova in data .... ed ha pertanto diritto da tale data alla conferma nel ruolo di appartenenza.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Data, ...

Firma (del superiore gerarchico che rilascia il certificato)

Timbro

(*) *N. B.:* Lo schema di tale certificato è puramente indicativo e deve essere opportunamente adattato alla categoria dell'aspirante, ferma restando la dichiarazione fondamentale concernente la data del superamento del periodo di prova.
(1) Deve essere indicato l'attuale superiore gerarchico che rilascia il presente certificato.

ALLEGATO 8

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI (1)
(massimo 20 punti)

A) *Titolo di studio necessario per l'ammissione alla cattedra o posto ricoperto:*

laurea:

con voti 110 e 110 e lode	punti	3
con voti da 99 a 109.	»	2
con voti da 88 a 98	»	1

diploma di accademia di belle arti ovvero diploma rilasciato da un conservatorio al compimento del relativo corso di studi:

con voti 30.	punti	3
con voti da 27 a 29	»	2
con voti da 24 a 26	»	1

diploma di scuola o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero diploma di abilitazione del grado preparatorio:

con voti 60 ovvero 10	punti	3
con voti da 54 a 59 ovvero 9.	»	2
con voti da 48 a 53 ovvero 8.	»	1

diploma di qualifica professionale rilaciato da istituto professionale (o equipollente):

con voti 100/100.	punti	3
con voti 90/100	»	2
con voti 80/100	»	1

licenza di scuola secondaria di primo grado:

con il giudizio di ottimo ovvero punti 10	punti	3
con il giudizio di distinto ovvero punti 9	»	2
con il giudizio di buono ovvero punti 8.	»	1
licenza elementare	»	3

B) *Titoli di studio diversi da quelli necessari per l'accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto di cui alla lettera* A):

per ogni altra laurea (fino ad un massimo di punti 4)	punti	2
per ogni altro diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (fino ad un massimo di punti 4)	»	2
per la licenza di scuola secondaria di primo grado	»	2

C) *Altri titoli:*

libera docenza	punti	3
dottorato di ricerca	»	3
per ogni attestato finale di corso di perfezionamento (della durata di almeno un anno *post-lauream*) (fino ad un massimo di punti 2).	»	1
per ogni attestato finale di specializzazione *post-lauream* (fino ad un massimo di punti 4)	»	2
per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito ai concorsi per esami conseguiti per classi diverse da quella della disciplina di insegnamento (fino ad un massimo di punti 2)	»	1
per ogni inclusione in graduatoria di merito per la medesima funzione ed area linguistica cui si partecipa, conseguita in precedenti selezioni per la destinazione all'estero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604/82 (fino ad un massimo di punti 4).	»	2
pubblicazioni di carattere tecnico, scientifico, didattico, attinenti alla funzione culturale o scolastica da svolgere (edite e non dattiloscritte e dalle quali risulti l'apporto specifico del candidato qualora siano opera di più autori) fino ad un massimo di	»	3
per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quelle delle aree linguistiche di cui all'art. 4 del presente decreto, tradotto ed autenticato, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani e stranieri, a seguito di corsi di durata almeno biennale (fino ad un massimo di punti 4)	punti	2
per ogni anno scolastico, accademico o di servizio prestato nel ruolo della prescritta categoria o classe di concorso di attuale appartenenza (fino ad un massimo di punti 3)	»	1

(1) La valutazione di ogni titolo di studio posseduto esclude la valutazione di ogni titolo intermedio occorso per raggiungerlo.

89A1742

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 9 dicembre 1988.

Programmi e prove di esame, ripartizione del punteggio tra le singole prove, fissazione dei criteri di valutazione dei titoli per la selezione del personale direttivo e docente dei ruoli dello Stato da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604, con particolare riferimento all'art. 1, ultimo comma;

Visto il testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1957, n. 972;

Vista la legge 6 ottobre 1962, n. 1546;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;

Viste le leggi 3 gennaio 1960, n. 102 e 19 maggio 1965, n. 577;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 marzo 1971, n. 153;

Vista la legge 26 maggio 1975, n. 327;

Vista la legge 13 novembre 1980, n. 789;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 relativo alle nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata e successive integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 18 settembre 1985, concernente i programmi e prove d'esame, ripartizione del punteggio tra le singole prove e fissazione dei criteri di valutazione dei titoli per la selezione del personale direttivo e docente dei ruoli dello

Stato da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere (art. 1, ultimo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604);

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984 del Ministero degli affari esteri concernente i criteri generali e le procedure per la selezione del personale di ruolo da destinare all'estero;

Considerato che il Ministero degli affari esteri ha provveduto a regolamentare con modifiche rispetto al suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1984 la disciplina del personale di ruolo da destinare all'estero;

Ravvisata la necessità di adeguare i programmi, le prove di esame, i punteggi ed i criteri di valutazione dei titoli alle modifiche apportate dal Ministero degli affari esteri al fine di promuovere la cultura italiana all'estero nel quadro dello sviluppo delle attività concorsuali all'estero;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 9 marzo 1985 concernente i programmi e prove di esame, ripartizione del punteggio tra le singole prove, fissazione dei criteri di valutazione dei titoli per la selezione del personale direttivo e docente dei ruoli dello Stato da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche ed univeritarie estere (art. 1, ultimo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604), è soppresso e sostituito dalle norme contenute nell'articolo che segue.

Art. 2.

Sono approvate le prove di esame ed i relativi programmi per la selezione del personale direttivo e docente dei ruoli dello Stato da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere.

I programmi, con l'indicazione delle prove di esame, sono allegati al presente decreto (allegato 1).

È altresì approvata la ripartizione del punteggio tra le singole prove secondo la tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Sono, inoltre, fissati i criteri di valutazione dei titoli secondo l'annessa tabella (allegato 3).

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

ALLEGATO 1

A) *Corsi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.*
B) *Scuole all'estero.*
C) *Scuole europee (sezioni italiane).*

INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA

L'esame consta di una prova scritta in lingua italiana e di un colloquio.

La prova scritta verterà sul ruolo dell'insegnante in una scuola materna operante in un contesto straniero, in particolare sui problemi di ordine culturale, psicopedagico e linguistico connessi a tale situazione, nonché in una istituzione della legge n. 153/71.

Il colloquio mira essenzialmente ad accertare:

a) la preparazione culturale e professionale del candidato;
b) il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere delle aree linguistiche di destinazione.

Il colloquio pertanto verterà sui problemi generali dell'insegnamento nella scuola materna, con particolare riguardo a quelli peculiari delle istituzioni di cui alla legge n. 153/71, delle scuole italiane all'estero e delle Scuole europee.

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere i caratteri culturali, politici e scolastici dei principali paesi delle aree linguistiche di destinazione.

Il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere sarà accertato attraverso la lettura, la interpretazione e il commento di un brano tratto da riviste, libri o giornali stranieri, il cui contenuto offrirà lo spunto per l'ulteriore sviluppo del colloquio in lingua. Il candidato dovrà in tal modo dimostrare di essere in grado di impiegare le lingue straniere come strumento di comunicazione.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le eventuali personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

ISEGNANTE DI SCUOLA ELEMENTARE

L'esame consta di una prova scritta in lingua italiana e di un colloquio.

La prova scritta verterà sul ruolo dell'insegnante in una scuola elementare operante in un contesto straniero, in particolare sui próblemi di ordine culturale, psicopedagogico e linguistico connessi a tale situazione, nonché in una istituzione della legge 153/71.

Il colloquio mira essenzialmente ad accertare:

a) la preparazione culturale e professionale del candidato;
b) il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere delle aree linguistiche di destinazione.

Il colloquio pertanto verterà sui problemi generali dell'insegnamento nella scuola elementare, con particolare riguardo a quelli peculiari delle istituzioni di cui alla legge n. 153/71, delle scuole italiane all'estero e delle Scuole europee.

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere i caratteri culturali, politici, scolastici dei principali paesi delle aree linguistiche di destinazione.

Il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere sarà accertato attraverso la lettura, la interpretazione e il commento di un brano tratto da riviste, libri e giornali stranieri, il cui contenuto offrirà lo spunto per l'ulteriore sviluppo del colloquio in lingua. Il candidato dovrà in tal modo dimostrare di essere in grado di impiegare la lingua o le lingue straniere come strumento di comunicazione.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le eventuali personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento affettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'esame consta di una prova scritta in lingua italiana e di un colloquio.

La prova scritta verterà sul ruolo del docente di una scuola media operante in un contesto straniero, in particolare sui problemi di ordine culturale, psicopedagogico e linguistico connessi a tale situazione, nonché in una istituzione della legge n. 153/71.

Il colloquio mira essenzialmente ad accertare:

a) la preparazione culturale e professionale del candidato;
b) il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere delle aree linguistiche di destinazione.

Il colloquio pertanto verterà sui problemi generali dell'insegnamento nella scuola media, con particolare riguardo a quelli peculiari delle istituzioni di cui alla legge n. 153/71, delle scuole italiane all'estero e delle scuole europee. Saranno altresì oggetto del colloquio i problemi didattici generali e, in particolare, quelli della disciplina o delle discipline di insegnamento.

Il candidato che concorra per materie letterarie nelle scuole europee dovrà dar prova di essere in possesso delle abilità richieste per l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera.

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere i caratteri culturali, politici, scolastici dei principali paesi delle aree linguistiche di destinazione.

Il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere sarà accertato attraverso la lettura, la interpretazione e il commento di un brano tratto da riviste, libri e giornali stranieri, il cui contenuto offrirà lo spunto per l'ulteriore sviluppo del colloquio in lingua. Il candidato dovrà in tal modo dimostrare di essere in grado di impiegare la lingua o le lingue straniere come strumento di comunicazione.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le eventuali personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

DIRETTORE DIDATTICO

L'esame consta di una prova scritta in lingua italiana e di un colloquio.

La prova scritta verterà sui problemi relativi all'esercizio della funzione direttiva in una scuola elementare operante in un contesto straniero, nonché in una istituzione della legge n. 153/71.

Il colloquio mira essenzialmente ad accertare:

a) la preparazione culturale e professionale del candidato;
b) il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere delle aree linguistiche di destinazione.

Il colloquio pertanto verterà sui problemi organizzativi, gestionali e didattici relativi alle scuole elementari, con particolare riguardo a quelli peculiari delle istituzioni di cui alla legge n. 153/71 e delle scuole italiane all'estero.

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere i caratteri culturali, politici, scolastici dei principali paesi delle aree linguistiche di destinazione.

Il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere sarà accertato attraverso la lettura, la interpretazione e il commento di un brano tratto da riviste, libri e giornali stranieri, il cui contenuto offrirà lo spunto per l'ulteriore sviluppo del colloquio in lingua. Il candidato dovrà in tal modo dimostrare di essere in grado di impiegare la lingua o le lingue straniere come strumento di comunicazione.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le eventuali personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

PRESIDE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'esame consta di una prova scritta in lingua italiana e di un colloquio.

La prova scritta verterà sui problemi relativi all'esercizio della funzione direttiva in una scuola media operante in un contesto straniero, nonché in una istituzione della legge n. 153/71.

Il colloquio mira essenzialmente ad accertare:

a) la preparazione culturale e professionale del candidato;
b) il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere delle aree linguistiche di destinazione.

Il colloquio pertanto verterà sui problemi organizzativi, gestionali e didattici relativi alle scuole medie, con particolare riguardo a quelli peculiari delle istituzioni di cui alla legge n. 153/71 e delle scuole italiane all'estero.

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere i caratteri culturali, politici, scolastici dei principali paesi delle aree linguistiche di destinazione.

Il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere sarà accertato attraverso la lettura, l'interpretazione e il commento di un brano tratto da riviste, libri e giornali stranieri, il cui contenuto offrirà lo spunto per l'ulteriore sviluppo del colloquio in lingua. Il candidato dovrà in tal modo dimostrare di essere in grado di impiegare la lingua o le lingue straniere come strumento di comunicazione.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le eventuali personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

B) *Scuole italiane all'estero.*
C) *Scuole europee (sezioni italiane).*

DOCENTE DI SCUOLA O ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

L'esame consta di una prova scritta in lingua italiana e di un colloquio.

La prova scritta verterà sul ruolo del docente di una scuola o di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado operante in un contesto straniero, in particolare sui problemi di ordine culturale, psicopedagogico e linguistico connessi a tale situazione.

Il colloquio mira essenzialmente ad accertare:

a) la preparazione culturale e professionale del candidato;
b) il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere delle aree linguistiche di destinazione.

Il colloquio pertanto verterà sui problemi generali dell'insegnamento nella scuola secondaria superiore con particolare riguardo a quelli peculiari delle scuole italiane all'estero e delle scuole europee. Saranno altresì oggetto del colloquio i problemi didattici generali e in particolare quelli della disciplina o delle discipline di insegnamento.

Il candidato che concorra per materie letterarie, materie letterarie e latino, materie letterarie, latino e greco nelle Scuole europee dovrà dimostrare di essere informato sulle moderne teorie linguistiche e sulle relative implicazioni di ordine metodologico.

Egli dovrà inoltre dar prova di essere in possesso delle abilità richieste per l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera.

Il candidato che concorra per l'insegnamento della filosofia nelle Scuole europee dovrà dimostrare di possedere la capacità di utilizzare le conoscenze di storia della filosofia sul piano di una impostazione teorico-sistematica dei grandi temi del sapere filosofico.

Il candidato che concorra per matematica e fisica nelle Scuole europee dovrà dimostrare di conoscere la matematica moderna e le corrispettive implicazioni metodologiche nell'insegnamento secondario-superiore.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di conoscere i caratteri culturali, politici, scolastici dei principali paesi delle aree linguistiche di destinazione.

Il grado di conoscenza della lingua e delle lingue straniere sarà accertato attraverso la lettura, la interpretazione e il commento di un brano tratto da riviste, libri e giornali stranieri, il cui contenuto offrirà lo spunto per l'ulteriore sviluppo del colloquio in lingua. Il candidato dovrà in tal modo dimostrare di essere in grado di impiegare la lingua e le lingue straniere come strumento di comunicazione.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le eventuali personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero

B) *Scuole italiane all'estero.*

PRESIDE DI SCUOLA O ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

L'esame consta di una prova scritta in lingua italiana e di un colloquio.

La prova scritta verterà sui problemi relativi all'esercizio della funzione direttiva in scuole o istituti di istruzione secondaria di secondo grado operanti all'estero.

Il colloquio mira essenzialmente ad accertare:

a) la preparazione culturale e professionale del candidato;

b) il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere delle aree linguistiche di destinazione.

Il colloquio pertanto verterà sui problemi organizzativi, gestionali e didattici relativi alle scuole e agli istituti secondari superiori italiani all'estero.

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere i caratteri culturali, politici, scolastici dei principali paesi delle aree linguistiche di destinazione, nonché l'ordinamento delle scuole italiane all'estero.

Il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere sarà accertato attraverso la lettura, l'interpretazione e il commento di un brano tratto da riviste, libri e giornali stranieri, il cui contenuto offrirà lo spunto per l'ulteriore sviluppo del colloquio in lingua.

Il candidato dovrà, in tal modo, dimostrare di essere in grado di impiegare la lingua o le lingue straniere come strumento di comunicazione.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le eventuali personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto scolastico e culturale straniero.

D) *Lettori.*

L'esame consta di una prova scritta e di un colloquio.

1) con la prova scritta, da svolgersi nella lingua dell'area linguistica di destinazione, il candidato dovrà dimostrare di saper individuare l'impostazione culturale, gli itinerari metodologici ed eventualmente gli strumenti organizzativi finalizzati alla migliore conoscenza ed alla più ampia diffusione di un'opera, di un autore o di un movimento della letteratura italiana in uno dei principali paesi dell'area linguistica in cui sarebbe chiamato ad operare. La durata della prova è fissata in sei ore.

2) il colloquio verterà sui problemi specifici connessi con l'insegnamento della lingua e della letteratura italiana in una struttura universitaria straniera, con gli opportuni riferimenti alle attuali teorie linguistiche.

Il colloquio dovrà, altresì, accertare il possesso da parte del candidato di una organica conoscenza dei fenomeni culturali ed artistici più significativi della civiltà italiana contemporanea.

Il colloquio dovrà accertare inoltre nel candidato la conoscenza dei caratteri culturali, dell'assetto socio-politico, dell'organizzazione scolastica e degli ordinamenti universitari di uno dei principali paesi dell'area linguistica di destinazione e la sua capacità di collegarla con la corrispondente realtà nel nostro paese.

Durante il colloquio il candidato sarà invitato ad illustrare criticamente le possibili personali esperienze di studio, di ricerca, di insegnamento effettuato all'estero.

Il colloquio servirà infine ad accertare l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni all'estero e la sua idoneità ad operare in un contesto accademico e culturale straniero.

ALLEGATO 2

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO TRA LE SINGOLE PROVE

Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti così ripartiti:

40 punti per la prova scritta: sono ammessi al colloquio i candidati che riportino in detta prova una votazione non inferiore a 28/40;

40 punti per il colloquio;

20 punti per i titoli professionali e culturali.

Superano il colloquio i candidati che avranno riportato non meno di 28/40 nel colloquio stesso.

Si dà luogo alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame, scritta ed orale, con il punteggio di cui sopra.

A parità di punteggio nelle graduatorie di merito prevale la maggiore età anagrafica.

ALLEGATO 3

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI (1)
(massimo 20 punti)

A) *Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso per la cattedra o posto ricoperto:*

laurea:

con voti 110 e 110 e lode	punti	3
con voti da 99 a 109	»	2
con voti da 88 a 98	»	1

diploma di Accademia di belle arti ovvero diploma rilasciato da un Conservatorio al compimento del relativo corso di studi:

con voti 30	punti	3
con voti da 27 a 29	»	2
con voti da 24 a 26	»	1

diploma di scuola o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e diploma di abilitazione del grado preparatorio:

con voti 60 ovvero 10	punti	3
con voti da 54 a 59 ovvero 9	»	2
con voti da 48 a 53 ovvero 8	»	1

B) *Titoli di studio diversi da quelli richiesti per l'ammissione per la cattedra o posto ricoperto - altri titoli:*

per ogni altra laurea conseguita (fino ad un massimo di punti 4)	»	2
per ogni altro diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito (soltanto in assenza di valutazione della laurea) (fino ad un massimo di punti 4)	»	2

C) *Altri titoli:*

libera docenza	punti	3
dottorato di ricerca	»	3
attestato finale di corso di perfezionamento (della durata di almeno un anno *post-lauream*) (fino ad un massimo di punti 2)	»	1

per ogni attestato finale di specializzazione *post-lauream* (fino ad un massimo di punti 4)	punti	2
per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito ai concorsi per esami conseguiti per classi diverse da quella della disciplina di insegnamento (fino ad un massimo di punti 2)	»	1
per ogni inclusione in graduatoria di merito per la medesima funzione ed area linguistica cui si partecipa, conseguita in precedenti selezioni per la destinazione all'estero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604/82 (fino ad un massimo di punti 4).	»	2
pubblicazioni di carattere tecnico, scientifico, didattico attinenti alla funzione culturale o scolastica da svolgere (edite e non dattiloscritte e dalle quali risulti l'apporto specifico del candidato qualora siano opera di più autori) fino ad un massimo di	»	3
per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quelle delle aree linguistiche di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 28 settembre 1988, tradotto ed autenticato, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani e stranieri a seguito di corsi di durata almeno biennale (fino ad un massimo di punti 4).	»	2
per ogni anno scolastico, accademico o di servizio prestato nel ruolo della prescritta categoria o classe di concorso di attuale appartenenza (fino ad un massimo di punti 3)	»	1

(1) La valutazione di ogni titolo di studio posseduto esclude la valutazione di ogni titolo intermedio occorso per raggiungerlo.

89A1743

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 aprile 1989.

Autorizzazione alla Swiss Life (Italia) S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio-decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esrcizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 25 gennaio 1988 e le successive integrazioni e modificazioni in data 30 marzo 1988, 26 aprile, 29 agosto, 1° settembre, 5 ottobre, 9, 10 e 21 novembre, 1° dicembre 1988, 9 e 19 gennaio, 1° e 3 febbraio 1989, con le quali la società Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 12 gennaio 1989, n. 920200, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 3 marzo 1989;

Vista la lettera in data 14 febbraio 1989, n. 920562, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che, ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attività, la Società svizzera di assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, nella sua qualità di azionista di maggioranza della Swiss Life (Italia) S.p.a., si è impegnata a non procedere nel primo quinquennio di attività ad alcuna alienazione della propria quota di partecipazione nella Swiss Life (Italia) S.p.a.,

Decreta:

Art. 1.

La società Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo — le assicurazioni sulla durata della vita umana — ed assicurativa nel ramo V — le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

La Società svizzera di assicurazioni generali sulla vita dell'uomo. quale azionista di maggioranza della Swiss Life (Italia) S.p.a., non potrà procedere ad alcuna alienazione nel primo quinquennio di attività, della propria quota di partecipazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla società Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) regolamento della gestione interna denominata «Swiss Life Invest»;

3) tariffa M1: assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa MØ: assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 3);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa M4: assicurazione mista a premio annuo rivalutabile;

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 7);

9) tariffa M5: assicurazione mista a premio annuo costante. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 7);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa M6: assicurazione mista a premio unico;

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita della tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa M2: assicurazione mista, a premio annuo, con indicizzazione annua del premio e della prestazione garantita (media indicizzazione);

14) tariffa M3: assicurazione mista a premio annuo, con indicizzazione annua del premio e della prestazione garantita (alta indicizzazione). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 13);

15) condizioni speciali di polizza delle tariffe di cui ai precedenti punti 13) e 14);

16) tariffa Eo: assicurazione complementare intesa come «esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità»;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) condizioni particolari di carenza per contratti assunti senza visita medica;

19) condizioni generali di polizza da applicare ai contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

20) tariffa KØ: capitalizzazione finanziaria, a premio unico, per polizze individuali;

21) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) condizioni generali di polizza da applicare a contratti di capitalizzazione finanziaria a premio annuo emessi in forma individuale;

23) tariffa K1: capitalizzazione finanziaria, a premio annuo costante, per polizze individuali;

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 23);

25) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale annualmente rivalutabile per operazioni collettive;

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 25) qualora risulti finalizzata all'accantonamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati;

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 25) qualora risulti finalizzata alla costituzione di trattamenti previdenziali aggiuntivi previsti da contratti collettivi o da accordi sindacali aziendali a favore dei dipendenti privati;

28) condizioni speciali di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita stipulate a favore dei dipendenti e degli agenti;

29) tariffe C1/C2: capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 29);

31) tariffe C3/C4: capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 31);

33) tariffa C5: assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico di cui al precedente punto 33);

35) tariffa C6: assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 35);

37) tariffe R1/R2: assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 37);

39) tariffe R3/R4: assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

40) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 39);

41) tariffe R5: assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 41);

43) tariffe R6: assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

44) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 43);

45) tariffa R7: assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

46) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%), di cui al precedente punto 45);

47) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

48) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 47);

49) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

50) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 49);

51) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

52) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

53) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

54) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

55) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

56) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

57) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

58) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

59) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

60) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

61) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

62) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, qualora il premio annuo corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

63) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, qualora il premio unico corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

64) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;

65) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 64), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

66) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 64), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

67) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata.

Art. 3.

La Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate, approvate con il presente decreto, utilizzando i moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A2156

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 aprile 1989.

Autorizzazione alla S.p.a. «Esaote biomedica» di Genova-Sestri, all'uso sperimentale di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla S.p.a. «Esaote biomedica» di Genova-Sestri in data 10 aprile 1987, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare - modello Esatom MR 5000 da 0.5 Tesla di fabbricazione Esacontrol S.p.a., ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 23 settembre 1987 e 12 ottobre 1988;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in data 10 febbraio 1988;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura all'installazione della citata apparecchiatura in data 22 febbraio 1988;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1989;

Decreta:

La S.p.a. «Esaote biomedica» di Genova-Sestri è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale della suddetta società e resi noti a questo Ministero delle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 24 aprile 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A2125

DECRETO 24 aprile 1989.

Autorizzazione all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «I.N.R.C.A.» di Ancona all'uso sperimentale di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dall'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «I.N.R.C.A.» di Ancona in data 25 luglio 1986, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare modello Gyroscan S 15 da 1.5 Tesla di fabbricazione Philips, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 14 settembre 1987 e 27 settembre 1988;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 20 novembre 1986 e 5 dicembre 1988;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura all'installazione della citata apparecchiatura in data 4 febbraio 1988;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1989;

Decreta:

L'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «I.N.R.C.A.» di Ancona, è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale del suddetto istituto e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 24 aprile 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A2126

DECRETO 24 aprile 1989.

Autorizzazione alla casa di cura privata «Nomentana» di Roma, all'uso sperimentale di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura privata «Nomentana» di Roma, in data 2 agosto 1986, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare - modello Magnetom M 10 da 0.10 Tesla di fabbricazione Siemens, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 10 aprile 1987 e 12 ottobre 1988;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in data 10 febbraio 1988;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura all'installazione della citata apparecchiatura in data 18 febbraio 1988;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1989;

Decreta:

La casa di cura privata «Nomentana» di Roma è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale della suddetta Casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 24 aprile 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A2127

DECRETO 24 aprile 1989.

Autorizzazione alla casa di cura privata «San Camillo» di Forte dei Marmi, all'uso sperimentale di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura privata «San Camillo» di Forte dei Marmi (Lucca) in data 23 settembre 1987, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare - modello MR MAX da 0.5 Tesla di fabbricazione General Electric, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 18 dicembre 1987 e 22 luglio 1988;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 12 febbraio 1988 e 2 agosto 1988;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura all'installazione della citata apparecchiatura in data 22 febbraio 1988;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1989;

Decreta:

La casa di cura privata «San Camillo» di Forte dei Marmi, è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale della suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 24 aprile 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A2128

DECRETO 24 aprile 1989.

Autorizzazione alla casa di cura privata «European Hospital» di Roma, all'uso sperimentale di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura privata «European Hospital» di Roma in data 30 maggio 1988, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare - modello Gyroscan S 15 da 1.5 Tesla di fabbricazione Philips, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 23 giugno 1988 e 3 novembre 1988;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 8 luglio 1988 e 21 ottobre 1988;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura all'installazione della citata apparecchiatura in data 13 luglio 1988;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1989;

Decreta:

La casa di cura privata «European Hospital» di Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, delle apparecchiature di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale della suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 24 aprile 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A2129

DECRETO 4 maggio 1989.

Inclusione di alcuni sanitari nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 13 luglio 1987 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale oftalmico di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1987, con il quale l'ospedale oftalmico, presidio ospedaliero della unità sanitaria locale n. 11 di Roma, è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Viste le istanze presentate dal presidente della unità sanitaria locale n. 11 di Roma, in data 4 gennaio 1989, 31 gennaio 1989, 6 febbraio 1989 e 18 febbraio 1989, intese ad ottenere l'inclusione del dott. Mauro Costantini, della dott.ssa Antonella Pascarella, del dott. Giacomo Glorialanza e del dott. Alessandro Mutolo nell'équipe dei sanitari già autorizzati all'espletamento delle attività di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico con il summenzionato decreto ministeriale 13 luglio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 marzo 1989;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977 n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della soprannominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo alla autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mauro Costantini, la dott.ssa Antonella Pascarella, il dott. Giacomo Glorialanza ed il dott. Alessandro Mutolo, aiuti oculisti dell'ospedale oftalmico di Roma, sono inclusi nell'équipe dei sanitari già autorizzati all'espletamento delle attivita di trapianto di cornea prelevata da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 13 luglio 1987

Art. 2.

Il Presidente della unità sanitaria locale n. 11 di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A2155

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 maggio 1989.

Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1985, n. 113, il quale stabilisce che: «gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica»;

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica da cui risulta che la suddetta variazione è stata pari a +16,3%;

Decreta:

1. Gli importi stabiliti nel primo comma sono aumentati rispettivamente da L. 100.000 a L. 116.300 e da L. 2.000.000 a L. 2.326.000.

2. Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 20.000 a L. 23.260 e da L. 80.000 a L. 93.040.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «F. Cavazza» di Bologna ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1989, registro n. 22, foglio n. 222, l'istituto dei ciechi «F. Cavazza» di Bologna è autorizzato ad accettare l'eredità costituita dalla somma complessiva di L. 292.844.554 (L. 112.844.554 deposito bancario più L. 180.000.000 per valore cespiti siti in via S. Stefano, 13, Bologna) in base alla valutazione dell'ufficio tecnico erariale di Bologna (e di L. 273.969.554 in base alla valutazione dell'ente), disposta, con testamento olografo 12 aprile 1981, pubblicato il 21 settembre 1984 al n. 19333 di repertorio e n. 6655 di matricola, registrato a Bologna il 20 settembre 1984 al n. 18388, dalla sig.na Pia Pasquini nata a Bologna l'11 ottobre 1893 ed ivi deceduta in data 14 settembre 1984.

89A2164

MINISTERO DEL TESORO

N. 92

Corso dei cambi del 15 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1416,150	1416,150	1416,30	1416,150	1416,150	1416,15	1416,150	1416,150	1416,150	1416,15
Marco germanico	726,600	726,600	727,25	726,600	726,600	726,60	726,750	726,600	726,600	726,60
Franco francese	215,170	215,170	215,40	215,170	215,170	215,17	215,230	215,170	215,170	215,17
Fiorino olandese	645,390	645,390	645 —	645,390	645,390	645,39	645,440	645,390	645,390	645,39
Franco belga	34,750	34,750	34,785	34,750	34,750	34,75	34,750	34,750	34,750	34,75
Lira sterlina	2318 —	2318 —	2320 —	2318 —	2318 —	2318 —	2317,400	2318 —	2318 —	2318 —
Lira irlandese	1945,400	1945,400	1944 —	1945,400	1945,400	1945,40	1944 —	1945,400	1945,400	—
Corona danese	187 —	187 —	187,05	187 —	187 —	187 —	187 —	187 —	187 —	187 —
Dracma	8,571	8,571	8,56	8,571	—	—	8,570	8,571	8,571	—
E.C.U.	1514,550	1514,550	1514,75	1514,550	1514,550	1514,55	1515 —	1514,550	1514,550	1514,55
Dollaro canadese	1183,700	1183,700	1186 —	1183,700	1183,700	1183,70	1183,750	1183,700	1183.700	1183,70
Yen giapponese	10,276	10,276	10,302	10,276	10,276	10,27	10,279	10,276	10,276	10,27
Franco svizzero	810,900	810,900	810,25	810,900	810,900	810,90	810,300	810,900	810,900	810,90
Scellino austriaco	103,290	103,290	103,32	103,290	103,290	103,29	103,274	103,290	103,290	103,29
Corona norvegese	201,370	201,370	201,75	201,370	201,370	201,37	201,350	201,370	201,370	201,37
Corona svedese	215,500	215,500	215,75	215,500	215,500	215,50	215,500	215,500	215,500	215,50
FIM	326,810	326,810	327,60	326,810	326,810	326,81	327 —	326,810	326,810	—
Escudo portoghese	8,802	8,802	8,82	8,802	8,802	8,80	8,808	8,802	8,802	8,80
Peseta spagnola	11,675	11,675	11,68	11,675	11,675	11,67	11,678	11,675	11,675	11,67
Dollaro australiano	1097,600	1097,600	1100 —	1097,600	1097,600	1097,60	1097,600	1097,600	1097,600	1097,60

Media dei titoli del 15 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,100
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,950
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,900
» » » 22- 6-1987/91	87,600
» » » 18- 3-1987/94	72,225
» » » 21- 4-1987/94	71,775
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,925
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,150
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,225
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,175
» » » TR 2,5% 1983/93	89,675
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,575
» » » » 16- 8-1985/90	99,500
» » » » 18- 9-1985/90	99,450
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	101,375
» » » » 18-11-1985/90	99,550
» » » » 1-12-1983/90	101,425
» » » » 18-12-1985/90	99,625

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,100
» » » »	17- 1-1986/91	99,300
» » » »	1- 2-1984/91	100,950
» » » »	18- 2-1986/91	99,200
» » » »	1- 3-1984/91	100,250
» » » »	18- 3-1986/91	99,225
» » » »	1- 4-1984/91	100,175
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,650
» » » »	1- 7-1984/91	100 —
» » » »	1- 8-1984/91	99,775
» » » »	1- 9-1984/91	99,725
» » » »	1-10-1984/91	99,800
» » » »	1-11-1984/91	100,025
» » » »	1-12-1984/91	99,700
» » » »	1- 1-1985/92	98,375
» » » »	1- 2-1985/92	97,175
» » » »	18- 4-1986/92	97,775
» » » »	19- 5-1986/92	97,025
» » » »	20- 7-1987/92	97,225
» » » »	19- 8-1987/92	97,550
» » » »	1-11-1987/92	97,350
» » » »	1-12-1987/92	97,625
» » » »	18- 6-1986/93	95,500
» » » »	17- 7-1986/93	95,300
» » » »	19- 8-1986/93	95,300
» » » »	18- 9-1986/93	95,275
» » » »	20-10-1986/93	94,975
» » » »	19-12-1986/93	96,100
» » » »	18-11-1987/93	96,150
» » » »	1- 1-1988/93	96,975
» » » »	1- 2-1988/93	96,850
» » » »	1- 3-1988/93	96,800
» » » »	1- 4-1988/93	97,225
» » » »	1- 5-1988/93	98,200
» » » »	1- 6-1988/93	98,450
» » » »	1- 7-1988/93	98,025
» » » »	1- 8-1988/93	97,850
» » » »	1- 9-1988/93	96,375
» » » »	1-10-1988/93	97,200
» » » »	1-11-1988/93	97,425
» » » »	1-10-1987/94	96,250
» » » »	1- 2-1985/95	95,950
» » » »	1- 3-1985/95	92,425
» » » »	1- 4-1985/95	92,450
» » » »	1- 5-1985/95	93,275
» » » »	1- 6-1985/95	93,500
» » » »	1- 7-1985/95	94,100
» » » »	1- 8-1985/95	93,600
» » » »	1- 9-1985/95	93,450
» » » »	1-10-1985/95	93,300
» » » »	1-11-1985/95	93,300
» » » »	1-12-1985/95	93,475
» » » »	1- 1-1986/96	93,525
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »	1- 2-1986/96	93,350
» » » »	1- 3-1986/96	93,150
» » » »	1- 4-1986/96	93,075
» » » »	1- 5-1986/96	93,700
» » » »	1- 6-1986/96	94,300
» » » »	1- 7-1986/96	93,775
» » » »	1- 8-1986/96	93,050
» » » »	1- 9-1986/96	93,075
» » » »	1-10-1986/96	92,750
» » » »	1-11-1986/96	92,950
» » » »	1-12-1986/96	93,075
» » » »	1- 1-1987/97	93,050
» » » »	1- 2-1987/97	92,325
» » » »	18- 2-1987/97	92,750
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,200
» » » »	1- 4-1987/97	92,500
» » » »	1- 5-1987/97	92,250
» » » »	1- 6-1987/97	93,775
» » » »	1- 7-1987/97	93,475
» » » »	1- 8-1987/97	93,075
» » » »	1- 9-1987/97	95,525

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	98,675
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,925
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,350
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,275
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,175
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,650
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,225
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,450
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,950
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,425
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,825
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,475
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,975
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	98,750
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,350
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,300
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,775
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,200
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,150
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,325
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,725
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,375
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,225
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,475
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,275
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,725
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,450
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,675
» » »	9,25%	1-10-1990	96,650
» » »	11,50%	1-10-1990	98,750
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,625
» » »	9,25%	1-11-1990	96,625
» » »	9,25%	1-12-1990	96,675
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,325
» » »	12,50%	1-11-1991	96,95
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,425
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,425
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,450
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,650
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,125
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,850
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,150
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,425
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,350
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,775
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,675
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,725
» » »	12,50%	1-10-1992	97,525
» » »	12,50%	1-11-1993	97,350

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	101,600
» » » »	1983/90	11,50%	103,775
» » » »	1984/91	11,25%	103,575
» » » »	1987/91	8,75%	96,975
» » » »	1984/92	10,50%	102,650
» » » »	1985/93	9,60%	100,250
» » » »	1985/93	9,75%	100,350
» » » »	1985/93	9,00%	97,650
» » » »	1985/93	8,75%	96,625
» » » »	1986/94	8,75%	96,650
» » » »	1986/94	6,90%	89,900
» » » »	1987/94	7,75%	90,625
» » » »	Ind. 21-3-1988/92	8,50%	96 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M15059

N. 93

Corso dei cambi del 16 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1406,700	1406,700	1406,70	1406,700	1406,700	1406,70	1408,500	1406,700	1406,700	1406,70
Marco germanico	727,560	727,560	727,25	727,560	727,560	727,56	727,500	727,560	727,560	727,56
Franco francese	215,090	215,090	215,20	215,090	215,090	215,09	215,120	215,090	215,090	215,09
Fiorino olandese	645,250	645,250	644,90	645,250	645,250	645,25	645,350	645,250	645,250	645,25
Franco belga	34,760	34,760	34,75	34,760	34,760	34,76	34,757	34,760	34,760	34,76
Lira sterlina	2316,700	2316,700	2315 —	2316,700	2316,700	2316,7	2317 —	2316,700	2316,700	2316,70
Lira irlandese	1944,300	1944,300	1944 —	1944,300	1944,300	1944,3	1944,900	1944,300	1944,300	—
Corona danese	186,930	186,930	186,90	186,930	186,930	186,93	186,910	186,930	186,930	186,93
Dracma	8,558	8,558	8,54	8,558	—	—	8,560	8,558	8,558	—
E.C.U.	1514,650	1514,650	1513 —	1514,650	1514,650	1514,65	1514,720	1514,650	1514,650	1514,65
Dollaro canadese	1184,400	1184,400	1185 —	1184,400	1184,400	1184,4	1184,800	1184,400	1184,400	1184,40
Yen giapponese	10,286	10,286	10,29	10,286	10,286	10,286	10,288	10,286	10,286	10,28
Franco svizzero	813,020	813,020	812,50	813,020	813,020	813,02	813,100	813,020	813,020	813,02
Scellino austriaco	103,391	103,391	103,27	103,391	103,391	103,39	103,390	103,391	103,391	103,39
Corona norvegese	201 —	201 —	201 —	201 —	201 —	201 —	201,100	201 —	201 —	201 —
Corona svedese	215,070	215,070	215 —	215,070	215,070	215,07	215,080	215,070	215,070	215,07
FIM	326,490	326,490	326,25	326,490	326,490	326,49	326,450	326,490	326,490	—
Escudo portoghese	8,797	8,797	8,80	8,797	8,797	8,797	8,801	8,797	8,797	8,79
Peseta spagnola	11,673	11,673	11,66	11,673	11,673	11,673	11,672	11,673	11,673	11,67
Dollaro australiano	1086,550	1086,550	1088 —	1086,550	1086,550	1086,55	1086,500	1086,550	1086,550	1086,55

Media dei titoli del 16 maggio 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	71,100
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,950
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,925
» » » 22- 6-1987/91	87,575
» » » 18- 3-1987/94	72 —
» » » 21- 4-1987/94	71,425
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	98,025
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,900
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,175
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	89,675
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,575
» » » » 16- 8-1985/90	99,500
» » » » 18- 9-1985/90	99,450
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	101,375
» » » » 18-11-1985/90	99,575
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 18-12-1985/90	99,600

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,125
» » » »	17- 1-1986/91	99,250
» » » »	1- 2-1984/91	100,925
» » » »	18- 2-1986/91	99,200
» » » »	1- 3-1984/91	100,125
» » » »	18- 3-1986/91	99,200
» » » »	1- 4-1984/91	100,225
» » » »	1- 5-1984/91	100,550
» » » »	1- 6-1984/91	100,625
» » » »	1- 7-1984/91	99,950
» » » »	1- 8-1984/91	99,750
» » » »	1- 9-1984/91	99,700
» » » »	1-10-1984/91	99,750
» » » »	1-11-1984/91	100,050
» » » »	1-12-1984/91	99,750
» » » »	1- 1-1985/92	98,350
» » » »	1- 2-1985/92	97,075
» » » »	18- 4-1986/92	97,775
» » » »	19- 5-1986/92	97,050
» » » »	20- 7-1987/92	97,250
» » » »	19- 8-1987/92	97,575
» » » »	1-11-1987/92	97,350
» » » »	1-12-1987/92	97,600
» » » »	18- 6-1986/93	95,500
» » » »	17- 7-1986/93	95,300
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	18- 9-1986/93	95,275
» » » »	20-10-1986/93	94,975
» » » »	19-12-1986/93	96,025
» » » »	18-11-1987/93	96,100
» » » »	1- 1-1988/93	96,975
» » » »	1- 2-1988/93	96,850
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,200
» » » »	1- 5-1988/93	98,175
» » » »	1- 6-1988/93	98,475
» » » »	1- 7-1988/93	98,025
» » » »	1- 8-1988/93	97,800
» » » »	1- 9-1988/93	96,475
» » » »	1-10-1988/93	97,200
» » » »	1-11-1988/93	97,400
» » » »	1-10-1987/94	96,200
» » » »	1- 2-1985/95	95,875
» » » »	1- 3-1985/95	92,450
» » » »	1- 4-1985/95	92,500
» » » »	1- 5-1985/95	93,325
» » » »	1- 6-1985/95	93,500
» » » »	1- 7-1985/95	94,125
» » » »	1- 8-1985/95	93,500
» » » »	1- 9-1985/95	93,300
» » » »	1-10-1985/95	93,200
» » » »	1-11-1985/95	93,150
» » » »	1-12-1985/95	93,350
» » » »	1- 1-1986/96	93,325
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »	1- 2-1986/96	93,200
» » » »	1- 3-1986/96	93,025
» » » »	1- 4-1986/96	92,975
» » » »	1- 5-1986/96	93,600
» » » »	1- 6-1986/96	94,250
» » » »	1- 7-1986/96	93,700
» » » »	1- 8-1986/96	93 —
» » » »	1- 9-1986/96	93,025
» » » »	1-10-1986/96	92,600
» » » »	1-11-1986/96	92,850
» » » »	1-12-1986/96	93,025
» » » »	1- 1-1987/97	93,050
» » » »	1- 2-1987/97	92,250
» » » »	18- 2-1987/97	92,675
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,150
» » » »	1- 4-1987/97	92,425
» » » »	1- 5-1987/97	93,300
» » » »	1- 6-1987/97	93,850
» » » »	1- 7-1987/97	93,425
» » » »	1- 8-1987/97	92,925
» » » »	1- 9-1987/97	95,325

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	98,650
» » »	12,50%	1- 1-1990	101 —
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,300
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,325
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,150
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,600
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,075
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,450
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,825
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,425
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,800
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,450
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,900
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,750
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,350
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,325
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,750
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,150
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,150
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,325
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,600
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,375
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,150
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,550
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,275
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,675
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,375
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,650
» » »	9,25%	1-10-1990	96.625
» » »	11,50%	1-10-1990	98,750
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,550
» » »	9,25%	1-11-1990	96,575
» » »	9,25%	1-12-1990	96,675
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,375
» » »	12,50%	1-11-1991	96,900
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,425
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,425
» » »	11,00%	1- 2-1992	95.475
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,725
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,025
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,850
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,175
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,425
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,275
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,750
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,600
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,700
» » »	12,50%	1-10-1992	97,475
» » »	12,50%	1-11-1993	97,100

Titolo	Emissione / Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,650
» » » »	1983/90 11,50%	103,650
» » » »	1984/91 11,25%	103,550
» » » »	1987/91 8,75%	96,950
» » » »	1984/92 10,50%	102,625
» » » »	1985/93 9,60%	100,175
» » » »	1985/93 9,75%	100,475
» » » »	1985/93 9,00%	97,850
» » » »	1985/93 8,75%	96,450
» » » »	1986/94 8,75%	96,475
» » » »	1986/94 6,90%	89,850
» » » »	1987/94 7,75%	90,625
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M16059

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Sala Baganza

Con deliberazione della giunta regionale n. 867 del 14 marzo 1989 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 2433/2070 in data 14 aprile 1989) è stata approvata, a norma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Sala Baganza (Parma) adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 149 del 27 novembre 1987.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

89A2166

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**265.000**
- semestrale	L.	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**500.000**
- semestrale	L.	**270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**200.000**
Abbonamento semestrale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*